



COMUNE DI OPPIDO LUCANO

(Provincia di Potenza)

AREA TECNICA - Via Bari, 16 – 85015 Oppido Lucano –
www.comune.oppidolucano.pz.it - tel. 0971.945002, fax 0971.945682,
– C.F. 80004850766 – p. IVA 00531090769

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA N° 2 – AREA TECNICA –

Registro Speciale	N. 049	Del	16/08/2016
REGISTRO GENERALE	N. 106	Del	16/08/2016

OGGETTO:	Provvedimento di affrancazione degli antichi livelli (canoni di natura enfiteutica istituiti ai sensi dell'art. 10 della Legge 1766/1927) imposti sui fondi soggetti ad usi civici siti in agro di Oppido Lucano (PZ) – (Legge n. 1766 del 16/06/1927 – L.R. 57/2000 – L.R. 25/2002– L.R. 15/2008). Ditta: LA ROCCA MICHELE
-----------------	--

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

- Vista** La Legge n° 1766 del 1927 ed il R.D. n° 332/1928;
- Vista** La Legge Regionale n° 57 del 12/09/2000, come modificata ed integrata dalla Legge Regionale n° 25 del 05/07/2002 e dalla Legge Regionale n. 15/2008, avente ad oggetto usi civici e loro gestione, in attuazione della Legge n° 1766 del 1927 e R.D. n° 332/1928, la quale all'art. 9, fissa i criteri per l'affrancazione dei livelli costituiti su terre civiche;
- Vista** La delibera di Giunta Comunale n° 141 del 29/12/2015, esecutiva nei modi di legge, con la quale sono stati approvati i criteri per l'affrancazione degli antichi livelli costituiti su terre civiche, in recepimento della L.R. n° 25 del 05/07/2002;
- Visti** Gli artt. 107, 183, 184 e 191 del T.U.E.L. del 18/08/2000 n° 267;
- PREMESSO** Che nel territorio del Comune di Oppido Lucano vi sono beni civici (*in Demani aperti*) e terre c.d. "quotizzate" (o "allodializzate") gravate da canoni (livelli) di natura enfiteutica (*in Demani chiusi*) ai sensi della L. 1766/1927 e precedenti;
- Che la ditta di seguito elencata ha richiesto di affrancare l'antico livello gravante sui terreni siti in agro di Oppido Lucano elencati nella sottostante tabella;
- Che si ritiene aderire alla richiesta formulata dal richiedenti in quanto l'accoglimento della richiesta di affrancazione è atto dovuto da parte del Comune;
- Che i canoni in oggetto derivano da due antiche quotizzazioni del 1813 e del 1821 (e quindi precedenti al 1927) e che per il Comune di Oppido Lucano non sono mai state emesse ordinanze di legittimazione o di trasformazione in enfiteusi perpetua;
- Che le quotizzazioni realizzate prima dell'entrata in vigore della Legge 1766/1927, a differenza di quelle successive, trasformavano il demanio in proprietà privata in virtù della norma in vigore nel momento in cui sono state emesse le relative ordinanze di quotizzazione (e successiva approvazione sovrana), e cioè ai sensi dell'art. 9 della Legge 01/09/1806: "*Le terre divise in forza della presente Legge, saranno proprietà libere dei cittadini, sotto il peso del canone*", come confermato dall'art. 32 del Regio Decreto 03/12/1808 (istruzioni per l'esecuzione della L. 01/09/1806) secondo cui: "*I cittadini concessionari, qualunque sia stato il modo di divisione, saranno riguardati come padroni delle quote loro spettate, e godranno di tutta la pienezza del dominio e della proprietà, con farne liberamente uso*";
- Che i canoni in oggetto derivano dalle antiche quotizzazioni del Demanio Civico Comunale del 1812-1813 e del 1821, effettuata ai sensi dell'art. 9 della Legge 01/09/1806;
- che la stessa Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 2157 del 23/06/1939, riferendosi alle quotizzazioni ante 1927, afferma che "*la demanialità delle terre ripartite dei Comuni viene a cessare con la ripartizione, ed il possesso dei quotisti è regolato soltanto dalle norme della ripartizione*";
- Che dello stesso tenore è la sentenza della Suprema Corte di Cassazione di Napoli del 25/09/1902: "*la concessione che i Comuni, in forza delle leggi obolitive della feudalità, fanno delle terre demaniali, ripartendole in quote fra i cittadini poveri, non avviene a titolo di enfiteusi, ma assume il carattere di un diritto reale sui generis, in quanto anche a questa concessione si estende la comminatoria della*

devoluzione che fa rivivere l'antico diritto dell'università"; importante tale pronuncia in quanto precedente all'entrata in vigore della Legge 1766/1927 e conferma che nelle quotizzazioni precedenti al 1927 i terreni venivano dati non in enfiteusi ma in proprietà, concessione comunque *"sui generis"* in quanto i terreni potevano diventare di nuovo demaniali (devoluzione) se non si rispettavano alcune regole ben precise;

Che la sentenza del Tribunale di Rossano del 25/05/1965 riporta *"i demani comunali convenientemente utilizzati per la coltura agraria sono destinati alla utilizzazione da parte dei cittadini, ai quali spetta sulla quota assegnata un diritto reale iuris privatorum, che era di proprietà per le quotizzazioni eseguite nel vigore delle leggi precedenti ed è invece di enfiteusi per le quotizzazioni eseguite a norma della Legge vigente"*;

Che ai sensi dell'art. 31 del R.D. 03/12/1808 e dell'art. 185 della Legge 12/12/1816, le quote ante 1927 non potevano essere vendute per dieci anni dall'assegnazione (termine portato a 20 anni dall'art. 1 del R.D. 06/12/1852), pena reintegra del terreno al patrimonio demaniale, come confermato dalla Cassazione con la sentenza dell'11/01/1919 secondo cui *"La proibizione sancita dalle leggi sulla divisione dei demani comunali di alienare o ipotecare le quote per un periodo di 20 anni dalla data del loro possesso sotto pena di decadenza, non impedisce che le quote possano essere oggetto di usucapione da parte di terzi possessori. In ogni caso, decorso, il ventennio, **essendo divenute le quote libere da ogni vincolo**, l'attuale possessore può a buon diritto avvalersi ai fini della prescrizione acquisitiva del precedente possesso"*;

Che nelle quotizzazioni precedenti al 1927, come per le ordinanze di legittimazione, l'affrancazione produce la semplice cancellazione del canone in quanto la proprietà è stata trasferita a monte con l'ordinanza di quotizzazione, infatti, il diritto di proprietà che già esiste in capo all'assegnatario (e dei successivi acquirenti/eredi), viene soltanto liberato dall'obbligo di corresponsione del canone annuo imposto con l'ordinanza di quotizzazione ai sensi dell'art. 9 della L. 01/09/1806;

Che tutte le spese necessarie per l'atto di affrancazione e successive sono a totale carico dei richiedenti;

Che la ditta interessata dal presente provvedimento ha fornito tutta la documentazione necessaria per il prosieguo della pratica di affrancazione;

Che il presente provvedimento di affranco non pregiudica eventuali diritti che terzi possono vantare sui terreni affrancati;

Che l'importo del capitale di affrancazione e dei canoni arretrati da corrispondere da parte del richiedente sono stati determinati come segue:

richiedente: La Rocca Michele nato a Oppido Lucano il 14/10/1939 ed ivi residente in via Gianturco - C.F. LRCMHL39R14G081L

richiesta n. 1

1. La Rocca Michele nato a Oppido Lucano il 14/10/1939 C.F. LRCMHL39R14G081L proprietà per ½ in regime di comunione dei beni con Sesta Maria 2. Sesta Maria nata a Oppido Lucano il 03/09/1939 – C.F. SSTMRA39P43G081F proprietà per ½ in regime di comunione dei beni con La Rocca Michele DITTE: calcolo affrancazione terreni sui quali insiste un canone di natura enfiteutica <div style="text-align: right;">canone rivalutato = RD x 1,80</div>								
F.	P.Ila	Porz.	Sup. in m ²	Qualità	Cl.	RD	RA	Canone Rivalutato
5	4		2169	Seminitativo	4	€ 3,92	€ 4,48	€ 7,06
totale mq.			2169	totale canone			€ 7,06	

CAPITALE DI AFFRANCAZIONE (canone x 15)

canone	€ 7,06
--------	--------

capitale di affrancazione	€ 105,84
---------------------------	----------

CANONI ARRETRATI (canone x 5)

canone	€ 7,06
--------	--------

canone arretrati	€ 35,28
------------------	---------

che il capitale di affranco e i canoni arretrati, sono stati versati dal richiedente a mezzo bonifici sul conto corrente presso la Tesoreria Comunale come segue:

importo versato	data	C.C.P. n° 14316855
€ 105,84	28/04/2016	VCYL 0002
€ 35,28	28/04/2016	VCYL 0003

Provenienza: Atto di compravendita del 31/05/2000 rep. n. 39749 rogante Zotta Domenico Antonio notaio in Potenza iscritto nel ruolo dei distretti notarili Riuniti di Potenza, Lagonegro e Melfi registrato a Potenza il 16/06/2000 n. 1394 e trascritto ufficio del territorio di Potenza il 22/06/2000 al n. 8872/6775

richiesta n. 2

La Rocca Michele nato a Oppido Lucano il 14/10/1939 C.F. LRCMHLL3914G081L DITTA: proprietà per 1/1 calcolo affrancazione terreni sui quali insiste un canone di natura enfiteutica canone rivalutato = RD x 1,80								
F.	P.Ila	Porz.	Sup. in m ²	Qualità	Cl.	RD	RA	Canone Rivalutato
13	189		612	Uliveto	2	€ 1,42	€ 1,26	€ 2,56
totale mq.			612	totale canone			€ 2,56	

CAPITALE DI AFFRANCAZIONE (canone x 15)

canone	€ 2,56
--------	--------

capitale di affrancazione	€ 38,34
---------------------------	---------

CANONI ARRETRATI (canone x 5)

canone	€ 2,56
--------	--------

canone arretrati	€ 12,78
------------------	---------

che il capitale di affranco e i canoni arretrati, sono stati versati dal richiedente a mezzo bonifici sul conto corrente presso la Tesoreria Comunale come segue:

importo versato	data	C.C.P. n° 14316855
€ 38,34	12/05/2016	VCYL 0003
€ 12,78	12/05/2016	VCYL 0002

Provenienza: Atto di cessione di diritti immobiliari gratuita del 28/01/2016 rep. n. 24581 rogante Carretta Maria notaio dei distretti Notarili Riuniti di Potenza, Lagonegro e Melfi e Sala Consilina registrato agenzia dell' Entrate di Melfi il 01/02/2016 al n. 344 serie 1T trascritto agenzia del territorio di Potenza il 01/02/2016 ai n.ri: 1661/1461

RITENUTA regolare la pratica sotto il profilo tecnico;

DETERMINA

Per le motivazioni sopra esposte:

1 – Di aderire alla richiesta del richiedente riguardante l'affrancazione dell'antico livello (canone di natura enfiteutica) imposto sui fondi soggetti ad usi civici del Comune di Oppido Lucano elencati nelle sottostante tabelle:

F.	P.IIa	Porz.	Sup. in m ²	Qualità	Cl.	RD	RA
5	4		2169	Seminitativo	4	€ 3,92	€ 4,48
totale mq.			2169				

F.	P.IIa	Porz.	Sup. in m ²	Qualità	Cl.	RD	RA
13	189		612	Uliveto	2	€ 1,42	€ 1,26
totale mq.			612				

2 – Di liberare/affrancare per quanto innanzi il possessore dal pagamento dell'annuo canone, riconoscendo i fondi sopra elencati siti nel Comune di Oppido Lucano affrancati a favore del possessore che resta unica ed assoluta proprietaria.

3 – Di esonerare espressamente il competente Conservatore dei RR.II. da ogni responsabilità a riguardo, dispensando da ogni ingerenza in ordine al reimpiego delle somme introitate.

4 – Di dare atto che, al fine della provenienza, la ditta dichiara che detti immobili risultano degli stessi in virtù dei titoli elencati nei rispettivi quadri.

5 – Di invocare le esenzioni dalle imposte di registro e bollo, nonché da altre imposte e tasse, in base alla legge del 01/12/1981 n. 692, alla legge 228/1954 e all'art. 16 della Legge Regionale 57/2000.

6 – Che il capitale derivante da detta affrancazione sarà utilizzato nel rispetto del dettato di cui all'art. 24 della legge 1766/1927.

7 – Che con successiva delibera di G. C. si provvederà entro 30 giorni dall'adozione della presente, alla presa d'atto del presente provvedimento di affrancazione, disponendo la stipula dell'atto di affrancazione a cura del Segretario Comunale, e alla successiva registrazione, trascrizione e volturazione presso gli Uffici Finanziari dello Stato.

IL RESPONSABILE DELLA Pos. Org. 2 - Area Tecnica -
(Ing. Donato M. RAMUNNO)